



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Area Organi Collegiali centrali di Ateneo
MM/SP

Tit. I/13

Decreto Rettorale n. **3142** del **29.09.2017**

Oggetto: “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell’Università e nelle commissioni istruttorie”, integrato con il Capo IV “Svolgimento delle operazioni di e-voting”.

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologia”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15.03.2012;

Viste la deliberazione del Senato Accademico n. 10/2012/VI/2 del 23 aprile 2012 relativa all’elenco dei settori scientifico-disciplinari afferenti alle aree scientifico formative, e successiva integrazione adottata con deliberazione n. 8/2013/VI/4 del 23 aprile 2013;

Visto il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico e nelle commissioni istruttorie emanato con D.R. n. 4178 del 13 luglio 2012, successivamente modificato con DD.RR. n. 1638 dell’8 maggio 2015 e n. 1346 del 28 aprile 2016;

Considerata l’opportunità di apportare modifiche di carattere tecnico ad alcuni articoli al fine di migliorarne la leggibilità e l’applicabilità, nonché la proposta di integrare il Regolamento elettorale, per ragioni di economicità e di semplificazione dell’azione amministrativa, con l’introduzione di un capo IV rubricato “svolgimento delle operazioni di e-voting”;

Vista la deliberazione n. 12/2017/III/1 del 19 settembre 2017, con la quale il Senato Accademico ha deliberato di approvare le modifiche apportate al Regolamento e ha incaricato gli uffici competenti ad adeguarlo al linguaggio di genere, in sede di predisposizione del Decreto Rettorale di emanazione;

Vista la deliberazione n. 9/2017/IV/3 del 27 settembre 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole;

Considerato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico e nelle commissioni istruttorie, emanato con D.R. n. 4178 del 13 luglio 2012, successivamente modificato con DD.RR. n.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

1638 dell'8 maggio 2015 e n. 1346 del 28 aprile 2016, è emanato nella versione di seguito allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

F.to IL RETTORE
(Prof. Gianmaria AJANI)

Visto: la Direttrice
della Direzione Affari Generali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ E NELLE COMMISSIONI ISTRUTTORIE

CAPO I (NORME GENERALI)

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo in Senato Accademico nonché delle rappresentanze del personale ricercatore e delle/degli afferenti temporanee/i nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico.

ART. 2 - Rappresentanze nel Senato Accademico

Ogni 3 anni accademici sono indette le elezioni per il rinnovo delle/dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico - amministrativo nel Senato Accademico dell'Università:

- ventiquattro docenti di ruolo, di cui almeno otto Direttrici/Direttori di Dipartimento, elette/i da tutte/i le/i professoresse/professori e le/ i ricercatrici/ricercatori dell'Ateneo;
- quattro rappresentanti del personale tecnico – amministrativo.

Ogni 2 anni sono indette le elezioni delle/dei rappresentanti delle/degli studentesse/studenti in Senato Accademico e negli altri organi universitari ed extra-universitari. Tali elezioni si svolgono nei tempi e nei modi fissati dal regolamento delle votazioni dei rappresentanti delle/degli studentesse/studenti.

ART. 3 - Indizione.

Le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università sono indette dal Rettore con proprio Decreto, reso pubblico nella pagina web istituzionale dell'Ateneo almeno 30 giorni prima dell'inizio delle elezioni. Al fine del computo dei termini non si considera il mese di agosto.

Tale decreto indica:

- a) la data e gli orari dei due turni delle elezioni;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
- c) i termini e le modalità per le segnalazioni relative agli elenchi dell'elettorato attivo;
- d) l'Ufficio competente e tutte le scadenze relative alle elezioni.

In caso di elezioni svolte ai sensi del Capo II del presente Regolamento, l'Ufficio competente provvede a pubblicare il manifesto sul portale dell'Ateneo; il manifesto deve riportare:

- l'ubicazione dei seggi;
- le modalità di votazione: giorni, orari e documenti da presentare al seggio;

Al primo turno elettorale sono elette/i le/gli 8 Direttrici/Direttori di Dipartimento, le/i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nonché le/i rappresentanti del personale ricercatore e delle/degli afferenti temporanee/i nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico.

Al secondo turno elettorale sono elette/i i restanti rappresentanti del personale docente.

Art. 4 - Elettorato attivo

Per i due turni di elezione dei rappresentanti del personale docente l'elettorato attivo spetta alle/ai:

- e) Professoresse/professori di ruolo;
- f) Ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato;
- g) Ricercatrici/ricercatori a tempo determinato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo spetta al personale tecnico – amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo indeterminato, ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato nonché al personale dipendente dell'Università degli Studi di Torino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ricercatore spetta a tutte/i le/i ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato e determinato e per l'elezione delle/dei rappresentanti delle/degli afferenti temporanei spetta a tutte/i le/gli afferenti temporanei.

ART. 5 - Modalità di elezione componente docente

L'elezione della componente docente avviene in duplice turno.

Al primo turno le/gli elettrici/elettori sono raggruppate/i in quattro macro – aree, definite dalla Tabella B delle aree scientifico- formative allegata allo Statuto:

Macro-area	Aree scientifico – formative	N. rappresentanti
1	Area 1 - scienze matematiche e informatiche Area 2 - scienze fisiche Area 3 - scienze chimiche Area 4 - scienze agrarie Area 5 - scienze della terra Area 6 - scienze biologiche	2 1 1 1 1 1
2	Area 7 - scienze mediche sperimentali Area 14 - scienze farmaceutiche Area 15 - scienze veterinarie Area 16 - scienze mediche cliniche	2 1 1 2
3	Area 11 - scienze giuridiche Area 12 - scienze economiche e statistiche Area 13 - scienze politiche e sociologiche	2 2 1
4	Area 8 - scienze dell'antichità, filologico - letterarie e storico - artistiche Area 9 - scienze storiche e filosofiche Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche	3 2 1
		24

Al primo turno l'elettorato passivo spetta alle/ai Direttrici/Direttori di Dipartimento

All'interno di ogni macro-area l'elettrice/elettore esprime una preferenza per una/o delle/dei Direttrici/Direttori di Dipartimento appartenenti alle aree ricomprese nella macro-area. Sono elette/i per ciascuna macro-area, le/i due Direttrici/Direttori di Dipartimento che hanno ottenuto più voti di preferenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Al secondo turno l'elettorato passivo spetta a tutto il personale docente di ruolo nell'ambito di ciascuna area scientifico-formativa. Le/gli elettrici/elettori sono raggruppati, sulla base del settore scientifico disciplinare cui appartengono, in aree scientifico – formative, a ciascuna delle quali è assegnato il numero di rappresentanti definito dalla tabella sopra riportata. La tabella contenente l'elenco dei settori scientifico disciplinari per ciascuna delle Aree scientifico-formative è allegata al presente Regolamento e ne fa parte integrante. Qualora il Senato attribuisca uno stesso settore scientifico disciplinare a più aree, l'opzione tra le aree dovrà essere effettuata dal docente al momento della presa di servizio.

In sede di prima applicazione, tale opzione è esercitata entro 15 giorni dalla costituzione dei nuovi Dipartimenti.

Le/i Direttrici/Direttori di Dipartimento elette/i nel primo turno sono imputati all'area di appartenenza, e sono sottratti al numero di rappresentanti a essa assegnati.

All'interno di ciascuna area scientifico – formativa l'elettrice/elettore esprime una preferenza per una/o delle/dei professoressa/professori o delle/dei ricercatrici/ricercatori afferenti a quell'area. Sono elette/i, per ciascuna area, le/i candidate/i che hanno ottenuto più voti di preferenza.

ART. 6 - Modalità di elezione del personale tecnico-amministrativo

Le/i quattro rappresentanti del personale tecnico - amministrativo sono elette/i fra coloro che hanno maturato un'anzianità di servizio in ruolo presso l'Università di almeno 5 anni.

Esse/i sono elette/i nell'ambito di due collegi, rispettivamente composti:

- a) dal personale afferente alle aree amministrativa, amministrativa-gestionale dei servizi generali e tecnici;
- b) dal personale afferente alle aree biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria.

Ogni collegio elettorale esprime due elette/i, votati esclusivamente fra le/i candidate/i presentatisi per quel collegio. Ogni candidata/o può presentarsi in un solo collegio.

ART. 7 - Modalità di elezione dei rappresentanti del personale ricercatore e afferente temporaneo nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico

Al primo turno sono elette/i le/i tre rappresentanti del personale ricercatore e le/i due rappresentanti delle/degli afferenti temporanee/i. Il personale ricercatore esprime fino a 2 preferenze; le/gli afferenti temporanee/i esprimono 1 preferenza.

Le elezioni avvengono separatamente per ciascuna commissione.

L'elettorato passivo per l'elezione delle/dei rappresentanti del personale ricercatore spetta a tutte/i le/i ricercatrici/ricercatori a tempo determinato e indeterminato.

L'elettorato passivo per l'elezione delle/dei rappresentanti delle/degli afferenti temporanee/i spetta a tutte/i le/gli afferenti temporanee/i.

ART. 8 - Candidature

Le candidature sono presentate secondo le modalità indicate nel decreto di indizione.

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione quale rappresentante nella categoria di appartenenza nel Senato Accademico e nelle commissioni istruttorie.

Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti gli effetti.

ART. 9 - Termine presentazione candidature



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Il termine per la presentazione delle candidature è indicato nel decreto di indizione comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente le votazioni. I nomi delle/dei candidate/i devono essere corredati dai dati anagrafici.

L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire entro il secondo giorno antecedente le votazioni.

L'Ufficio competente provvede a inserire l'elenco delle/dei candidate/i nel materiale di cui all'articolo 26.

ART. 10 - Costituzione Commissione elettorale

La Commissione elettorale nominata dalla/dal Rettore/Rettrice con decreto è composta da:

- Rettore/Rettrice o da sua/sua delegata/o che la presiede;
- due docenti di discipline giuridiche designati dal Rettore;
- uno/una Dirigente o Funzionaria/o amministrativa/o designata/o dalla/dal Rettore/Direttore Generale dell'Università;
- tre Rappresentanti indicate/i dalle OO.SS. i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio competente nei termini indicati dal decreto di indizione. Nel caso in cui i nominativi forniti siano superiori a tre si procede ad estrazione; nel caso in cui i nominativi non siano comunicati nei termini indicati, la Commissione elettorale si intende comunque validamente costituita.

Le/i componenti della Commissione elettorale non devono risultare candidate/i né rappresentanti ai seggi per Organizzazioni Sindacali o per le/i singole/i candidate/i.

L'Ufficio di membro della Commissione elettorale è obbligatorio

Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale è necessaria la presenza della maggioranza delle/dei componenti. Le decisioni della Commissione Elettorale sono prese a maggioranza delle/dei presenti; in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

ART. 11 - Compiti della Commissione elettorale

La Commissione elettorale ha il compito di:

- a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- b) decidere, entro sette giorni, sui ricorsi che siano presentati alla/al Presidente della Commissione elettorale entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto indicata nel Decreto di Indizione;
- c) proclamare le/gli elette/i; a tal fine la Commissione elettorale procede alla graduatoria dei voti di preferenza e dichiara elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti prevale l'anzianità di servizio.

ART. 12 - Data e orario delle votazioni

Le votazioni per le/i rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università hanno luogo per ciascun turno elettorale in due giorni consecutivi e negli orari indicati nel decreto di indizione.

In caso di elezioni svolte ai sensi del Capo II del presente Regolamento, ogni elettrici/elettore è assegnata/o a un seggio e può votare soltanto presso tale seggio.

ART. 13- Divieto di propaganda elettorale nei giorni di votazione

Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi propaganda elettorale all'interno degli edifici universitari, fatti salvi i manifesti già appesi negli spazi delimitati, nonché ogni forma di propaganda elettorale mediante strumenti informatici.

ART. 14 - Divulgazione elenchi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Gli elenchi delle/degli elettrici/elettori vengono resi pubblici mediante affissione nella pagina web dell'Ateneo, almeno 15 giorni prima delle votazioni.

L'elettrice/elettore, il cui nome e cognome non compaiano nell'elenco dell'elettorato attivo, può segnalarlo nei termini e con le modalità indicati nel decreto di indizione. Gli Uffici daranno riscontro tempestivamente; avverso le decisioni dell'Ufficio è possibile presentare ricorso alla Commissione Elettorale nei i termini e con le modalità che saranno indicati nel decreto di indizione.

Gli elenchi definitivi dell'elettorato saranno pubblicati entro i due giorni precedenti la votazione.

ART. 15 - Commissione elettorale d'Appello

Avverso alle decisioni della Commissione elettorale, è ammesso ricorso a una Commissione elettorale d'Appello, nominata dal Rettore e composta analogamente a quanto previsto all'articolo 10.

Le/i componenti della Commissione Elettorale non devono risultare candidate/i né rappresentanti ai seggi.

L'Ufficio di membro della Commissione elettorale d'Appello è obbligatorio

Entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli esiti dei lavori della Commissione Elettorale è possibile presentare ricorso alla Commissione Elettorale di Appello; la Commissione Elettorale di Appello decide, entro sette giorni.

Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale d'Appello è necessaria la presenza della maggioranza delle/dei componenti. Le decisioni della Commissione Elettorale d'Appello sono prese a maggioranza delle/dei presenti; in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

ART. 16 - Compiti della Commissione elettorale d'Appello

La Commissione elettorale di appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori della Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare, tutti gli atti relativi alle votazioni e i verbali della Commissione elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere ogni altra attività istruttoria che venga ritenuta opportuna.

Le decisioni della Commissione elettorale d'Appello sono definitive.

ART. 17 – Nomina rappresentanti nel Senato Accademico

Dopo la proclamazione delle/degli elette/i o eventualmente esaurite le pratiche di ricorso pendenti, il Rettore provvede con proprio decreto alla nomina delle/dei rappresentanti nel Senato Accademico.

ART. 18 - Durata del mandato e sostituzioni

Le/Gli elette/i durano in carica 3 anni accademici, salvo le/i rappresentanti delle/degli studentesse/studenti che durano in carica 2 anni.

Nel caso in cui, nel periodo del mandato, una/un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, il Rettore procede a bandire elezioni suppletive, salvo quanto previsto per le/gli studentesse/studenti nel regolamento per le elezioni delle/dei rappresentanti delle/degli studentesse/studenti negli organi universitari ed extra-universitari.

La stessa procedura di cui al comma 2 si applica, solo una volta nella durata del mandato, in caso di mancanza di candidature pervenute ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. In questo caso il Rettore indice nuove elezioni entro 6 mesi dalla data delle elezioni ordinarie

Se viene a cessare una/uno delle/dei rappresentanti elette/i fra le/i Direttrici/Direttori di Dipartimento nel primo turno elettorale, sono eleggibili solo le/i Direttrici/Direttori appartenenti alla stessa area scientifico-formativa del componente da sostituire. Se nell'area risulta eleggibile o in ogni caso si candida una/un sola/o Direttrice/Direttore, questa/o subentra direttamente quale componente del Senato Accademico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Per le elezioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è concessa la possibilità, in base al numero dei votanti, di ridurre i giorni di apertura del seggio e anche degli orari.

La/Il nuova/o eletta/o o le/i nuove/i elette/i cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Senato Accademico.

ART. 19 - Eleggibilità e incompatibilità

Ai sensi dell'art. 80 c. 4 dello Statuto dell'Università di Torino, tranne la/il Rettrice/Rettore e la/il Prorettrice Prorettore nessun membro può far parte contemporaneamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Per essere nominati membri degli Organi Centrali, le/i professoresse/professori e le/i ricercatrici/ricercatori devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO IN MODALITÀ CARTACEA

ART. 20 - Rappresentanti ai seggi

Le Organizzazioni Sindacali possono delegare, entro le ore 12 del giorno che precede le votazioni, una/un loro rappresentante, che non potrà essere sostituita/o, durante le operazioni di voto, se non con una/un supplente designata/o contemporaneamente alla/al rappresentante ufficiale.

La/il rappresentante al seggio ha il permesso di assistere a tutte le operazioni elettorali e la possibilità di far inserire, succintamente, eventuali dichiarazioni nei verbali.

ART. 21 - Trasmissione elenchi votanti

Gli Uffici della Direzione Risorse Umane dell'Università trasmettono all'Ufficio competente gli elenchi delle/degli elettrici/elettori, determinati in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 22-Ubicazione seggi

L'ubicazione dei seggi è stabilita dalla/dal Rettrice/Rettore, sentito il parere della Commissione elettorale ed è resa nota nel manifesto di cui all'articolo 3.

ART. 23 - Composizione dei seggi

Ciascun seggio elettorale è costituito da cinque componenti effettive/i e dieci supplenti. Le/I componenti dei seggi elettorali, denominati anche "scrutatrici/scrutatori" sono nominate/i con decreto della/del Rettrice/Rettore.

Le/i componenti dei seggi elettorali sono estratti a sorte pubblicamente dalla/dal Rettrice/Rettore o sua/o delegata/o fra le/gli elettrici/elettori appartenenti al corpo elettorale specifico del seggio con formazione di graduatoria di sorteggio per le/i componenti supplenti.

Svolge le funzioni di Presidente quella/o fra le/i cinque componenti effettive/i con maggiore anzianità nel ruolo.

Nell'ipotesi di impedimento delle/dei sorteggiati, motivato con dichiarazione scritta, si provvederà alla sostituzione con apposito Decreto Rettoriale.

ART. 24 - Costituzione seggi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Ogni seggio si costituisce alle ore 15.00 del giorno precedente le votazioni. La/il Presidente procede all'insediamento del seggio chiamando a farne parte le/gli scrutatrici/scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni elettorali le/gli eventuali rappresentanti ai seggi di cui all'art. 20.

Nel caso di assenza di una/o o più scrutatrici/scrutatori, la/il Presidente li sostituisce con altrettanti supplenti, seguendo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina. Tutte/i le/i supplenti devono essere reperibili anche nel corso delle successive operazioni elettorali, nel caso che si renda necessaria la sostituzione di qualche scrutatrice/scrutatore.

ART. 25 - Nomina Vice – Presidente e Segretario

La/il Presidente designa tra le/gli scrutatrici/scrutatori una/un Vice – Presidente e una/un Segretario/a. la/il Vice – Presidente coadiuva la/il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di momentaneo impedimento; la/il Segretario/a redige il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità della/del Presidente.

ART. 26 – Consegna materiale al seggio

Entro le ore 15.00 del giorno precedente le votazioni, la Commissione elettorale fa pervenire ad ogni Presidente di seggio per il tramite dell'Ufficio competente:

- il decreto di costituzione del seggio;
- il manifesto con l'ubicazione dei seggi;
- elenco delle/degli elettrici/elettori assegnati al seggio;
- tre copie di manifesti contenenti le candidature;
- l'indicazione delle/dei rappresentanti ai seggi;
- un plico contenente il bollo del seggio elettorale;
- le schede;
- un numero di urne uguale al numero di aree oggetto di votazione al seggio;
- matite copiative.

ART. 27 - Caratteristiche del seggio

Le aule destinate ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonee a consentire l'accesso alle/agli elettrici/elettori diversamente abili. Esse devono essere munite di uno o più tavoli, su cui sono collocate le urne e la scatola contenente le schede da consegnare alle/agli elettrici/elettori e di almeno due cabine chiuse per l'espressione del voto.

Le porte e le finestre adiacenti ai tavoli devono essere chiuse, in modo da impedire la vista e qualsiasi comunicazione con l'esterno.

All'ingresso delle aule sono esposti l'elenco delle/degli elettrici/elettori assegnate/i al seggio e copia del manifesto contenente la lista delle/dei candidati.

ART. 28 - Presenza al seggio

Almeno tre componenti del seggio tra le/i quali la/il Presidente o la/il Vice - Presidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 29 - Vidimazione delle schede

Costituitosi il seggio e nominata/o la/il Presidente, si dà inizio alla vidimazione delle schede, su ognuna delle quali la/il Presidente o una/o scrutatore da lei/lui designata/o appone il bollo del seggio e la propria firma. Durante queste operazioni, nessuno può allontanarsi dall'aula. Dopo aver proceduto alla costituzione del seggio, la/il Presidente dà inizio alla autenticazione delle schede.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Su ogni scheda la/il Presidente o una/uno scrutatrice/scrutatore da lei/lui designato, appone il bollo del seggio e la propria firma.

Durante queste operazioni nessuno può allontanarsi dall'aula.

ART. 30 - Custodia delle schede dopo la vidimazione

Al termine dell'autenticazione delle schede, le stesse vengono chiuse nelle apposite scatole, che la/il Presidente provvede a sigillare. La scatola è riaperta il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

ART. 31 - Accesso al seggio

Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quelle/quegli elettrici/elettori assegnate/i a tale seggio che presentino un documento di identità personale.

ART. 32 - Apertura delle votazioni

Dichiarata aperta la votazione, le/gli elettrici/elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire il documento di identità personale; si ritengono validi tutti i documenti muniti di foto.

In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettrici/elettori da parte di componenti del seggio e di rappresentanti ai seggi.

ART. 33 - Identificazione delle/degli elettrici/elettori

Riconosciuta l'identità personale dell'elettrice/elettore, la/il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco delle/degli elettrici/elettori assegnate/i al seggio, facendo firmare l'elettrice/elettore nell'apposita casella del registro. Nel caso in cui l'elettrice/elettore non risulti iscritta/o al seggio, la/il Presidente verifica attraverso l'Ufficio competente l'iscrizione dell'elettrice/elettore presso un altro seggio.

Nel caso in cui l'elettrice/elettore non risulti iscritta/o in nessun elenco, la/il Presidente invita l'elettrice/elettore a consegnare/gli il certificato di autorizzazione al voto e, nell'ipotesi in cui ne sia sprovvisto, la/lo invita a farsi rilasciare tale documento dall'ufficio competente. Quando l'elettrice/elettore, non compresa/o nell'elenco, presenta il certificato di autorizzazione al voto, la/il Presidente controlla l'esattezza dell'assegnazione al seggio e aggiunge il nome nell'elenco delle/degli elettrici/elettori, ritirando il certificato presentato.

La/il Presidente consegna quindi all'elettrice/elettore, la scheda e la matita copiativa.

Art. 34 - Espressione del voto

L'elettrice/elettore una volta ricevuta la scheda, si reca nella cabina indicatale/gli dove esprime il proprio voto con l'apposita matita.

Ciascuna/ciascun elettrice/elettore ha diritto di indicare sulla scheda il/i nominativo/i, scelto/i tra le/i candidate/i, indicando il cognome ed eventualmente il nome, scritti per esteso, con divieto di apposizione di ogni altro segno o titolo.

ART. 35 - Votazione fuori cabina

Non è consentito esprimere il voto al di fuori della cabina: la scheda eventualmente compilata in luogo diverso viene ritirata ed annullata e l'elettrice/elettore non viene più ammessa/o al voto.

Dell'annullamento della scheda deve essere fatta menzione sul verbale.

ART. 36 - Schede deteriorate



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Se una/un elettrice/elettore riscontra che la scheda consegnatale/gli è deteriorata o reca segni o tracce, oppure se ella/egli stessa/o l'ha deteriorata, può chiedere alla/al Presidente la sostituzione, restituendo la prima scheda, che viene conservata e messa in un plico su cui la/il Presidente scrive "Scheda deteriorata" aggiungendovi la sua firma.

Del deterioramento della scheda viene fatta menzione nel verbale.

ART. 37 - Consegna della scheda dopo il voto

Compiute le operazioni di voto, l'elettrice/elettore inserisce la scheda chiusa nell'apposita urna.

ART. 38 - Accompagnamento al seggio

L'elettrice/elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto, per impedimento fisico, può essere accompagnata/o in cabina, previa presentazione di certificato medico, nel caso in cui l'impedimento sia momentaneo, da una/un elettrice/elettore del medesimo seggio, scelta/o volontariamente come accompagnatrice/accompagnatore; di tale eventualità è presa nota accanto al nome di entrambi.

Nessuna/nessun elettrice/elettore può esercitare la funzione di accompagnatrice/accompagnatore per più di una/un votante.

ART. 39 - Espressione del voto oltre l'orario

Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora votare le/gli elettrici/elettori presenti nel seggio elettorale.

ART. 40 - Chiusura della votazione

Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutte/i le/gli elettrici/elettori presenti nel seggio abbiano votato, la/il Presidente:

- dichiara chiusa la votazione;
- accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco delle/degli elettrici/elettori integrato, ai sensi dell'art. 33;
- racchiude in un plico l'elenco delle/degli elettrici/elettori e i certificati di autorizzazione al voto;
- conta le schede non utilizzate e riscontra che il numero delle schede residue più il numero delle/dei votanti di cui al punto b) sia uguale al totale delle schede numerate e autenticate, calcolati come votanti le/gli elettrici/elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno restituita, nonché le schede eventualmente annullate o deteriorate;
- racchiude in un plico le predette schede e lo sigilla.

Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

ART. 41 - Scrutinio

La/il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede procedendo allo spoglio dei voti.

Una/uno scrutatrice/scrutatore estrae dall'urna una scheda alla volta e la consegna alla/al Presidente, la/il quale legge ad alta voce la/le preferenza/e espressa/e; un'altra/un altro scrutatrice/scrutatore pone la scheda nella scatola da cui sono state tolte le schede non utilizzate. Le schede possono essere toccate soltanto dalla/dal Presidente e dalle/dagli scrutatrici/scrutatori.

Al termine dello spoglio delle schede, la/il Presidente conta sia il numero delle/dei votanti sia il numero dei voti validi riportati dalle/dai vari candidate/i, quindi accerta la corrispondenza numerica delle cifre indicate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero delle/dei votanti al seggio, indicando i motivi di una eventuale discordanza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Le precedenti operazioni sono eseguite nell'ordine indicato e separatamente per le schede relative a ciascuna tipologia di ponderazione; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

ART. 42 - Validità dei voti

La validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa, ogni volta che da esso si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore/elettore.

Sono però nulli i voti contenuti in schede, le quali presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore/elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte o che siano prive di firma o di bollo o voti espressi verso non candidati.

ART. 43 - Voti contestati

La/il Presidente, sentito il parere delle/degli scrutatrici/scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione di voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame di competenza della Commissione elettorale.

I voti contestati devono essere raggruppati secondo i motivi di contestazione, che devono essere indicati in maniera circostanziata.

Le schede corrispondenti a voti contestati siano essi stati assegnati o no, e le carte relative a eventuali reclami o proteste devono essere immediatamente vidimate dalla/dal Presidente e da almeno due scrutatrici/scrutatori.

ART. 44 - Trasmissione dei risultati

Al termine delle operazioni di scrutinio la/il Presidente trasmette alla Commissione elettorale, oltre al plico contenente l'elenco delle/degli elettrici/elettori ed i certificati di autorizzazione al voto, per ciascuna delle votazioni:

- il plico contenente le schede corrispondenti a voti validi insieme alle copie delle tabelle di scrutinio;
- il plico contenente le schede corrispondenti a voti dichiarati nulli;
- il plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi causa e le carte relative a eventuali reclami e proteste;
- il plico contenente le schede annullate e deteriorate;
- il plico contenente le schede non utilizzate;
- il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

La/il Presidente trasmette inoltre la seconda copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio all'Ufficio competente insieme al restante materiale di cancelleria.

ART. 45 - Esame dei documenti da parte della Commissione elettorale

La Commissione elettorale dopo aver ricevuto dalle/dai Presidenti di tutti i seggi i documenti di cui all'articolo precedente procede al controllo della regolarità e condotte, ove occorra, le relative indagini, decide su eventuali ricorsi presentati dalle/dai candidate/i, nonché sulle dichiarazioni messe a verbale dalle/dai rappresentanti ai seggi; decide, inoltre, sui voti contestati.

ART. 46 - Dichiarazione nullità e ripetizione votazioni

Qualora venga dimostrato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini o incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Commissione elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone la/il Rettrice/Rettore ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione.

La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo, è inappellabile.

La/il Rettrice/Rettore è tenuta/o a indire una nuova votazione per quei seggi entro il termine massimo di trenta giorni.

ART. 47 - Somma dei voti riportati

Controllata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio la Commissione elettorale procede alla somma dei voti riportati dalle/dai candidate/i.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO TELEMATICO

ART. 48 - Disciplina delle operazioni di voto telematico

In alternativa rispetto alle modalità di svolgimento delle elezioni sopra disciplinate, la/il Rettrice/Rettore può stabilire che le elezioni si svolgano secondo una procedura di voto telematica, disciplinata dal capo II del presente Regolamento.

Per quanto non strettamente attinente alla procedura telematica si rinvia a quanto previsto dal Capo I del presente Regolamento.

ART. 49 - Commissione di seggio

Alle commissioni di seggio, di cui all'articolo 23 del Capo II del presente Regolamento, può essere aggregata/o una/un tecnica/o informatica/o esperta/o della procedura telematica di voto.

ART. 50 - Modalità di voto

Presso i seggi, previo accertamento dell'identità personale, è consegnato a ciascuna/ciascun elettrice/elettore un certificato elettorale nominativo contenente un codice personale di identificazione ed una password. Il certificato elettorale è composto da due parti, una con le credenziali di voto, la seconda contenente i dati anagrafici dell'elettrice/elettore; quest'ultima, dopo essere stata firmata dall'elettrice/elettore, viene trattenuta dalla Commissione.

L'elettrice/elettore accede a una postazione telematica di voto e digita il codice personale e la password riportati nel certificato elettorale. Il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettrice/elettore di confermarla. Una volta confermata la propria identità, l'elettrice/elettore è accreditata/o presso il sistema. A questo punto all'elettrice/elettore sono presentati gli elenchi delle/dei candidate/i di pertinenza. L'elettrice/elettore quindi esprime il numero di preferenze previste. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né la possibilità di annullare il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca. Compiute le operazioni di voto, all'elettrice/elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.

L'elettrice/elettore può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

ART. 51 - Caratteristiche del seggio

I locali destinati ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonei a consentire l'accesso alle/agli elettrici/elettori diversamente abili. Essi devono essere muniti di uno o più tavoli e almeno due postazioni telematiche aventi caratteristiche idonee a garantire la segretezza del voto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Le porte e le finestre adiacenti alle postazioni devono essere chiuse, in modo da impedire la vista e qualsiasi comunicazione con l'esterno.

All'ingresso dei locali adibiti a seggio è esposta copia del manifesto contenente la lista delle/dei candidate/i.

Almeno due componenti del seggio devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 52 - Apertura della votazione

Dichiarata aperta la votazione, le/gli elettrici/elettori sono ammesse/i a votare nell'ordine di presentazione. Esse/essi devono esibire il documento di identità personale. In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettrici/elettori da parte di membri del seggio o di rappresentanti ai seggi.

Ciascuna/ciascun elettrice/elettore può votare indistintamente in uno dei seggi dell'Ateneo.

ART. 53 - Accompagnamento al seggio

L'elettrice/elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto, per impedimento fisico debitamente certificato, può essere accompagnata/o in cabina da una/un elettrice/elettore che voti nel medesimo seggio, scelta/o volontariamente come accompagnatrice/accompagnatore; di tale eventualità è presa nota nel verbale.

Nessuna/nessun elettrice/elettore può esercitare la funzione di accompagnatrice/accompagnatore per più di una/un votante presso lo stesso seggio.

ART. 54 - Espressione del voto oltre l'orario

Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora esprimere il proprio voto le/gli elettrici/elettori presenti nel seggio elettorale.

ART. 55 - Chiusura della votazione

Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutte/i le/gli elettrici/elettori presenti nel seggio hanno votato, la/il Presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione, procedendo personalmente o tramite il tecnico informatico alle operazioni tecniche di chiusura del seggio telematico;
- b) accerta il numero delle/dei votanti quale risulta dall'elenco informatizzato delle/degli elettrici/elettori;
- c) racchiude in un plico i certificati elettorali restituiti;

Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale sottoscritto da tutte/i le/i componenti.

ART. 56 - Scrutinio informatizzato

Al termine di ciascun turno elettorale, alla presenza della/del Rettore/Rettrice o sua/o delegata/o, nonché di almeno tre componenti delle Commissioni di seggio, avvalendosi di esperti informatici, si procede allo scrutinio informatizzato. Le procedure di scrutinio sono pubbliche.

ART. 57 - Trasmissione dei risultati

Al termine delle operazioni di scrutinio, si redige apposito verbale che viene trasmesso alla Commissione Elettorale per i compiti di sua competenza.

I risultati dello scrutinio, validati dalla Commissione elettorale, sono resi pubblici nell'apposita sezione del portale di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI E-VOTING

ART. 58 - Disciplina delle operazioni di e-voting

La/il Rettore/Rettore può stabilire che le elezioni si svolgano secondo una procedura di e-voting. Per quanto non strettamente attinente alla procedura di e-voting si rinvia a quanto previsto dal Capo I.

ART. 59 - Modalità di svolgimento delle elezioni

Ciacuna/ciascun elettrice/elettore vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria disponibilità.

Ciacuna/ciascun elettrice/elettore riceve via e-mail, al proprio account istituzionale, una password; attraverso il portale di Ateneo, previo inserimento delle proprie credenziali SCU, l'elettrice/elettore accede alla piattaforma di e-voting. Previo inserimento della password ricevuta via email, il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettrice/elettore una conferma. Una volta confermata la propria identità, l'elettrice/elettore è accreditata/o presso il sistema. A questo punto all'elettrice/elettore sono presentate le liste delle/dei candidate/i di pertinenza. L'elettrice/elettore quindi esprime il numero di preferenze previsto per ciascuna lista.

Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.

Compiute le operazioni di voto, all'elettrice/elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.

ART. 60 – Apertura e chiusura delle votazioni

L'orario di apertura e chiusura delle votazioni sono determinate nel decreto di indizione. Ogni elettrice/elettore deve concludere le operazioni di e-voting entro l'orario.

ART. 61 - Scrutinio

Al termine delle operazioni di e-voting si procede, in un'aula aperta al pubblico, alle operazioni di scrutinio informatizzato alla presenza della/del Rettore/Rettore, o sua/o Delegata/o. I risultati saranno pubblicati nell'apposita sezione del portale di Ateneo.

In tale sezione del portale, viene altresì pubblicato il dato relativo alle affluenze.

ART. 62 - Trasmissione dei risultati

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, gli Uffici competenti trasmettono i risultati della votazione alla Commissione Elettorale per gli adempimenti di competenza.

ART. 63 – Norma di chiusura - rinvio a disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto compatibili, le regole della normativa vigente relativa all'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali.

